

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3659}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GUI)

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

Seduta dell'8 aprile 1975

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recenti gravissimi episodi di criminalità comune e politica hanno sollevato profonde, legittime preoccupazioni nell'opinione pubblica, la quale esige vivamente che lo Stato democratico provveda con efficacia a tutelare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini.

Certamente, un semplice aumento delle pene, tanto più se indiscriminato, non può risolvere il problema della criminalità, né efficaci risultati, in questo settore, possono essere raggiunti facendo pagare un alto prezzo ai diritti di libertà del cittadino, dei quali è gelosa custode la coscienza democratica del paese. Ma, d'altro canto, era necessario porsi il problema della adeguatezza del nostro sistema penale sostanziale e processuale a fronteggiare le nuove, gravissime ed allarmanti forme di criminalità. La delinquenza è oggi organizzata in maniera da turbare profondamente la sicurezza dei cittadini, ha protagonisti più spregiudicati che nel passato, si avvale con astuzia di tutte le smagliature che il nostro ordinamento può offrire. Ciò richiede, sempre, naturalmente nel rispetto della garanzia costituzionale di quei diritti di libertà, un sistema di protezione e di difesa sociale perfettamente funzionante in tutti i suoi aspetti, e, in particolare, una amministrazione della giustizia capace di operare con tempestività e di pervenire ad una decisione

definitiva in tempi tali da costituire un serio deterrente per chi commette il reato.

Sussiste pertanto l'inderogabile necessità di interventi organici che restituiscano efficienza all'attività giurisdizionale, sia con riforme di ordinamento (processuale e giudiziario) sia con l'apprestamento di mezzi adeguati; ma, *medio tempore*, è indispensabile agire immediatamente per fronteggiare il gravissimo fenomeno con ritocchi e perfezionamenti delle norme e degli istituti che si dimostrano insufficienti di fronte alle nuove forme di delinquenza.

Il Parlamento è già intervenuto approvando, dopo approfondita discussione, la legge 14 ottobre 1974, n. 497, contenente nuove norme contro la criminalità. In tale sede sono state aumentate le pene per quei delitti che costituiscono il sintomo più grave ed appariscente della criminalità organizzata ed è stata approntata una migliore e più sistematica disciplina dei delitti relativi ad armi e munizioni; sul piano processuale, si è provveduto a conferire maggiore rapidità e certezza alla sanzione penale con l'utilizzare più ampiamente l'istituto del procedimento direttissimo e ritoccare quello dell'interrogatorio degli arrestati e dei fermati.

Ma l'esperienza successiva all'entrata in vigore di tale legge, che ha visto, pur accanto ad importanti vittorie delle forze del-

l'ordine che hanno scoperto gli autori di gravissimi fatti criminosi, un'ulteriore recrudescenza della criminalità comune e della delinquenza politica, ha dimostrato che occorre dare strumenti più adeguati e conferire maggiore capacità di azione alle forze preposte alla tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine democratico.

In questo quadro deve essere valutato il nuovo provvedimento ora predisposto contro la criminalità.

L'organica serie di disposizioni, dirette al perseguimento delle anzidette immediate finalità, riguarda sia l'adeguamento di preesistenti istituti, sia l'introduzione di nuovi strumenti e si articola, come più avanti verrà precisato, in una serie coordinata di previsioni, di natura processuale e sostanziale, auspicabilmente destinate ad incidere, in maniera diretta ed efficace, sulla negativa realtà attuale dell'ordine pubblico.

Sinteticamente può dirsi che si è ritenuto di operare secondo quattro direttrici:

1) in primo luogo attraverso una riforma di quegli istituti processuali che presentano smagliature tali da consentire a delinquenti sempre più smaliziati di sfuggire all'intervento repressivo;

2) in secondo luogo si è operato sul terreno del diritto penale sostanziale sia al fine di permettere una più sicura repressione di quelle forme di criminalità politica che tanto preoccupano i cittadini, sia al fine di colpire più rigorosamente quegli atti di criminalità che coprono e alimentano una attiva rete di delinquenti comuni;

3) si è poi provveduto ad una estensione delle norme in materia di prevenzione soprattutto in quei settori di delinquenza politica, che costituiscono un pericolo per l'ordinamento democratico dello Stato;

4) infine si è provveduto ad una migliore tutela passiva delle forze di polizia, seriamente impegnate in un delicato e gravoso lavoro.

Prima dell'esame delle singole norme, giova chiarire che l'introduzione di nuovi istituti non vuol avere finalità genericamente repressive e punitive, ma costituisce il necessario strumento che un ordinamento democratico deve fornire di fronte ad episodi di criminalità che, quando raggiungono determinati livelli di intensità e di frequenza, creano un gravissimo allarme sociale e acquistano l'inequivoco significato di attentato alla credibilità e alla sicurezza delle istituzioni.

L'articolo 1, primo comma, al fine di fronteggiare l'allarmante recrudescenza del fenomeno della criminalità successiva all'emanazione della legge 15 dicembre 1972, n. 773, e quindi certamente o molto probabilmente favorita dalle libertà provvisorie accordate ad imputati assai pericolosi e proclivi alla recidiva, ripristina il sistema anteriore, disponendo che la libertà provvisoria non è più ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. Nel secondo comma vengono poi sanciti legislativamente (mutuandoli dal disegno di legge già presentato alla Camera dei deputati e che deve considerarsi assorbito dalla più ampia normativa del presente disegno di legge) i criteri che devono esser seguiti per la concessione della libertà provvisoria, quando questa è ammessa, e si stabilisce appunto che il giudice deve valutare che non vi ostino ragioni processuali né sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato che questi, lasciato libero, commetta dei reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

L'articolo 2 introduce una previsione diretta ad impedire che i delinquenti possano utilizzare fraudolentemente la sospensione dei termini nel periodo feriale al fine di fare maturare i termini massimi della custodia preventiva e pone pertanto una disposizione parallela a quella già esistente, per la prescrizione del reato, nell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1967, n. 742.

L'articolo 3 dà una maggiore ampiezza al fermo di indiziati di reati, già previsto dall'articolo 238 del codice di procedura penale, consentendo che esso possa essere eseguito, quando vi è sospetto di fuga, nei confronti delle persone a carico delle quali sussistono sufficienti indizi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di un delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, compresi i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi ovvero le materie esplodenti. Naturalmente permane tutta la restante disciplina del citato articolo 238 del codice di procedura penale come pure continua ad applicarsi l'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, che ha regolato l'interrogatorio dell'indiziato.

A completamento della norma ora indicata, l'articolo 4 consente, in casi particolarmente gravi e urgenti, agli ufficiali o agenti della forza pubblica l'identificazione e la perquisizione, al solo fine di accertare

l'eventuale possesso di armi o strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento e la presenza, in relazione a specifiche circostanze di luogo o di tempo, non appaiono giustificabili.

Passando al secondo gruppo delle norme sopra accennate, si osserva che con l'articolo 5 si è adeguata la disposizione dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione) alla nuova realtà di criminalità politica: pertanto è previsto che il reato è configurabile anche quando ad operare sia un gruppo di persone non inferiori a cinque, in modo da reprimere il dilagante ed allarmante fenomeno dello squadristico fascista. L'articolo 6 poi fissa il minimo della pena per il reato di apologia del fascismo, che nella legge predetta non era fissato, e lo determina in sei mesi di reclusione.

L'articolo 7 è diretto sostanzialmente a precisare la portata dell'articolo 53 del codice penale relativo all'uso legittimo delle armi e dispone che esso è consentito anche quando vi è la necessità di impedire la consumazione dei delitti di strage, attentato ai mezzi pubblici di comunicazione, crollo di costruzioni, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. Si tratta, com'è evidente, di reati talmente gravi per cui, secondo la comune coscienza, l'uso delle armi, che pur in uno Stato democratico deve costituire l'*extrema ratio*, risulta pur troppo necessario.

L'articolo 8 aumenta la pena per il reato di ricettazione stante la maggiore gravità da esso ora assunta perché sta alla base di una fitta ed allarmante rete di delinquenza comune; mentre l'articolo 9 regola in modo maggiormente rigoroso la prescrizione per alcuni reati più gravi e l'articolo 10 detta alcune disposizioni dirette a rendere più efficace la repressione dei reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773.

Il gruppo di norme dall'articolo 11 all'articolo 17 regola le misure di prevenzione.

Il nuovo provvedimento all'articolo 11 estende dette misure con la disciplina più rigorosa prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 571, a quattro categorie di persone che in vario modo attentano concretamente e gravemente all'ordinamento democratico dello Stato nell'intento di sovvertirlo: si tratta, come è evidente, di persone estremamente pericolose, dalle cui attività il legislatore deve adeguatamente difendere la collettivi-

tà. Opportunamente la norma individua tali persone in: 1) coloro che pongono in essere atti preparatori diretti a realizzare l'intento suindicato con la commissione di gravissimi reati contro la personalità dello Stato e l'incolumità pubblica e privata; 2) coloro che hanno fatto parte di associazioni politiche disciolte perché di impronta fascista i quali continuano a svolgere un'attività analoga alla precedente; 3) coloro che con atti positivamente rilevanti compiono atti diretti alla ricostituzione del partito fascista; 4) coloro che, già condannati per un delitto relativo alle armi da guerra o tipo guerra, continuano a comportarsi in modo pericoloso per la società. Un'espressa previsione si riferisce agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori i quali subdolamente alimentano la rete delle persone indiziate e costituiscono un pericolo addirittura più grave degli stessi esecutori.

L'articolo 12 consente l'applicazione della predetta disciplina più rigorosa prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 anche ad alcune categorie di persone alle quali già per la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le misure di prevenzione erano applicabili, e precisamente a quelle categorie per cui si è reso necessario un meccanismo più energico di quello approntato dalla legge per ultima citata.

Gli articoli 13 e 14 contengono alcune disposizioni di carattere strumentale, rispettivamente, per consentire al procuratore della Repubblica di compiere autonomamente le indagini necessarie, e per impedire che la persona, a cui è stata inflitta la misura di prevenzione, possa sottrarsi, come qualche volta accaduto, all'obbligo di raggiungere il comune di soggiorno.

L'articolo 15 introduce nel sistema una nuova misura di prevenzione e cioè quella della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, che il giudice può aggiungere ad una di quelle previste dalla citata legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o può infliggere anche da sola, quando lo ritiene sufficiente nel caso concreto. La *ratio* dell'innovazione risiede nel fatto che, come l'esperienza ha ampiamente dimostrato, dette persone dispongono di notevoli patrimoni che utilizzano per la loro attività antisociale, sicché è certamente giustificato che il legislatore sottragga la disponibilità di quei beni i quali in netto contrasto, fra l'altro, con la funzione sociale della proprietà sancita dall'articolo 42 della Costituzione, vengono impiegati per fini illeciti che mettono in pericolo la convivenza della collettività.

La sospensione ha naturalmente carattere temporaneo, per un periodo non eccedente i cinque anni, ma può essere rinnovata se permangono le condizioni di pericolosità del soggetto. L'articolo 16 prevede analiticamente il procedimento e gli effetti della nuova misura, mentre l'articolo 17 prevede come delitto l'inesecuzione dolosa del provvedimento da parte dell'interessato e dei favoreggiatori.

L'articolo 18 consente, salvi i limiti derivanti da convenzioni internazionali, l'espulsione dello straniero che, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, non dimostra la sufficienza e la liceità delle fonti di sostentamento in Italia. L'espulsione non è ammessa in caso di asilo politico previsto dall'articolo 10 della Costituzione. Per il procedimento si è fatto richiamo all'articolo 150, secondo e quinto comma del testo unico 28 giugno 1931, n. 773, in modo che l'espulsione, a garanzia dello straniero, può essere disposta soltanto dal ministro dell'interno di concerto con quello degli affari esteri con l'assenso del Presidente del Consiglio dei ministri.

Segue l'ultimo gruppo di norme a tutela degli appartenenti alla forza di polizia.

L'articolo 19 detta una disciplina particolare per il delitto di violenza esercitata con armi contro un ufficiale o agente di polizia nell'esercizio delle sue funzioni: si applica la pena prevista nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale, deve essere emesso il mandato di cattura e si procede con rito direttissimo. Peraltro, contemperando adeguatamente le opposte esigenze, si prevede che il giudice, se non pronuncia la sentenza entro venti giorni, può concedere all'imputato la libertà provvisoria.

Le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 sono determinate dall'esigenza di impedire che gli appartenenti alla forza dell'ordine siano esposti al rischio di processi penali conseguenti ad accuse infondate per reati concernenti l'uso, nell'esercizio delle loro funzioni, delle armi o di altro mezzo di coazione fisica. È indubbio che tali processi, i quali generalmente si protraggono a lungo, se pur in definitiva si concludono favorevolmente, non possono non turbare profondamente le persone suddette con ripercussioni gravemente negative sul servizio e quindi sulla tutela e sulla sicurezza dei cittadini.

Si è pertanto previsto di attribuire l'esclusiva competenza per l'inizio dell'azione penale al procuratore generale della corte d'appello il quale, per la sua posizione nell'am-

bito del distretto, è l'organo più idoneo a valutare approfonditamente i fatti e stabilire se si debba procedere oppure richiedere l'archiviazione.

D'altro canto, la posizione del procuratore generale per effetto della quale, in particolare, egli deve essere informato dal procuratore della Repubblica di ogni *notitia criminis* (articolo 233 del codice di procedura penale) e ha il potere di avocazione previsto dall'articolo 234, secondo comma, codice di procedura penale, consente, senza alterare le linee fondamentali del processo penale, di ampliare i suoi poteri per soddisfare le esigenze concrete sopra indicate. Il potere del procuratore generale è limitato però alla richiesta di archiviazione, ma sarà pur sempre un organo giudicante e cioè la sezione istruttoria a decidere se si debba o meno procedere: si rimane così nell'ambito del sistema, pur provvedendo ad accordare una legittima tutela alle forze dell'ordine che coincide, peraltro, come già si è osservato, con quella della collettività.

Nei casi considerati il procuratore generale deve informare il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipende l'indiziato affinché ne diano allo stesso immediata notizia. L'informativa equivale alla comunicazione giudiziaria (articolo 22).

Naturalmente, se dopo il decreto di archiviazione sopravvivono nuovi elementi, il procuratore generale, come espressamente prevede l'articolo 23, può iniziare l'azione penale.

L'articolo 24 per completezza dispone che gli articoli 20, 21, 22 e 23 si applicano anche se i reati previsti dall'articolo 20 sono connessi con altri reati, mentre il successivo articolo 25 prevede che le spese di difesa dell'appartenente alle forze dell'ordine, a meno che non si tratti di fatto doloso, siano sopportate dal Ministero dell'interno.

Infine, l'articolo 26 stabilisce che le norme processuali del provvedimento si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il quale, com'è vivamente auspicato, dovrà costituire un sistema organico e completo per la difesa dei cittadini contro la criminalità, e quindi, salvo disposizione diversa del legislatore, assorbire, quando entrerà in vigore, le diverse disposizioni processuali emanate successivamente alla legge delega per la riforma del codice in relazione alla particolare situazione di pericolo sociale determinato dal grave incremento quantitativo e qualitativo della criminalità, cui si è accennato all'inizio della presente relazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, né sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

ART. 2.

Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza.

ART. 3.

L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, compresi i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, in-

dicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232 ».

Continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

ART. 4.

Nel corso di operazioni di polizia e ove ricorrano condizioni di necessità e urgenza gli ufficiali e agenti di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi o di strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento e presenza, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, non appaiano giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

ART. 5.

L'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemo-

cratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori del caso preveduto dall'articolo 1, pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila ».

ART. 7.

Al primo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole « o di impedire la consumazione dei delitti di strage, attentato ai mezzi pubblici di comunicazione, crollo di costruzioni, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona ».

ART. 8.

L'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere o occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 500.000 a lire 10.000.000.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ».

ART. 9.

La prescrizione dei reati previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove

norme contro la criminalità, nonché dall'articolo 7 della presente legge, rimane sospesa:

a) durante la latitanza dell'imputato e per tutta la durata di essa;

b) durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati all'imputato che non abbia provveduto alla comunicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale sino al giorno in cui la notifica sia stata effettuata ovvero sia stato emesso il decreto di irreperibilità di cui all'articolo 170 stesso codice;

c) durante il rinvio, chiesto dall'imputato o dal suo difensore, di un atto di istruzione o del dibattimento e per tutto il tempo del rinvio.

Nei casi di connessione di cui all'articolo 45 del codice di procedura penale la prescrizione si compie per tutti i reati nel termine previsto per il reato più grave.

ART. 10.

Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 codice di procedura penale.

In deroga alla disposizione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

ART. 11.

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 si applicano anche a coloro che:

1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice;

2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

3) per il loro comportamento manifestato con atti positivamente rilevanti e in

particolare per l'esaltazione o la pratica della violenza compiano atti diretti in modo non equivoco alla ricostituzione del partito fascista di cui all'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952;

4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895 e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.

È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.

ART. 12.

Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

ART. 13.

Il procuratore della Repubblica può compiere, sia direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli 11 e 12 con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria.

ART. 14.

All'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 è aggiunto il seguente comma:

« Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui è stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorità locale di pubblica sicurezza ».

ART. 15.

Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dall'ammi-

nistrazione dei beni quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 11 e 12 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette.

Il giudice può altresì applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

La sospensione può essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

ART. 16.

Con il provvedimento con cui applica la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni il giudice nomina un curatore speciale scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Al curatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituito al tribunale fallimentare il tribunale che ha pronunciato il provvedimento e al giudice delegato un giudice di detto tribunale delegato dal presidente.

Il curatore, entro un mese dalla nomina, deve presentare una relazione particolareggiata sui beni della persona socialmente pericolosa, indicandone il preciso ammontare e la provenienza, nonché sul tenore della vita di detta persona e della sua famiglia e su quanto può eventualmente interessare anche ai fini di carattere penale.

ART. 17.

La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.

Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

ART. 18.

Salvi i limiti derivanti da convenzioni internazionali, gli stranieri che non dimostrano, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento in Italia, possono essere espulsi dallo Stato con le modalità previste dall'articolo 150, secondo e quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo quanto disposto dall'articolo 152 dello stesso testo unico.

La disposizione del comma precedente non si applica nel caso di asilo politico previsto dall'articolo 10, penultimo comma, della Costituzione della Repubblica.

ART. 19.

Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 339 del codice penale, per il delitto di violenza esercitata con armi proprie o improprie contro un ufficiale o agente della polizia nell'esercizio delle sue funzioni, si applica la pena prevista dal primo comma dello stesso articolo, deve essere emesso il mandato di cattura e si procede con il rito direttissimo, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 502 del codice di procedura penale. Trascorsi venti giorni dall'arresto senza che abbia pronunciato la sentenza, il giudice può concedere la libertà provvisoria.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 10.

ART. 20.

Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e gli trasmette gli atti senza compiere nessun atto processuale.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il pretore ha comunque notizia di un reato previsto nel comma precedente.

ART. 21.

Il procuratore generale, se ritiene che deve essere promossa l'azione penale e non intende procedere egli stesso con istruzione sommaria,

trasmette gli atti al procuratore della Repubblica territorialmente competente perché proceda con le forme stabilite dalla legge.

Il procuratore generale, qualora reputi che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 codice penale, richiede con atto motivato la sezione istruttoria di pronunciare decreto.

La sezione istruttoria, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruzione formale e ordina la trasmissione degli atti al giudice istruttore competente per territorio.

ART. 22.

Prima di emettere i provvedimenti previsti nel primo e secondo comma dell'articolo 21, il procuratore generale può svolgere le indagini necessarie, informando il comando del corpo o il capo dell'ufficio, da cui dipendono le persone indicate nell'articolo 20, affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette.

Tale atto equivale, per ogni effetto, alla comunicazione giudiziaria di cui all'articolo 390 del codice di procedura penale.

ART. 23.

Quando, successivamente alla pronuncia del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 21, sopravvengono nuovi elementi in base ai quali il procuratore generale ritiene di promuovere l'azione penale, si applica la disposizione del primo comma dello stesso articolo.

ART. 24.

Le disposizioni dei precedenti articoli 20, 21, 22 e 23 si applicano in ogni caso anche se i reati previsti dall'articolo 20 sono connessi con altri reati.

ART. 25.

Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta

a richiesta dell'interessato dall'avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.

ART. 26.

Le disposizioni processuali della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.